

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI  
ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI  
AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.241/90  
(*approvato con deliberazione del C.C. n.39 del 6.11.2001*)

INDICE

**TITOLO I**

**DISCIPLINA GENERALE**

Capo I  
FINALITÀ' E DIFFUSIONE

Art.1 Oggetto	4
Art.2 Osservanza	4
Art.3 Pubblica diffusione	4

Capo II  
FINALITÀ' DEGLI INTERVENTI

Art.4 Finalità generali	5
-------------------------	---

Capo III  
SOGGETTI DESTINATARI

Art.5 Interventi ordinari	6
Art.6 Interventi straordinari	6
Art.7 Natura dei contributi	7

Capo IV  
PROCEDURE

Art. 8 Termini per la presentazione delle richieste	8
Art. 9 Istanze di concessione	8
Art.10 Procedimento amministrativo	9
Art.11 I provvedimenti di assegnazione e di diniego	9

Capo V  
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.12 Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati	10
Art.13 Condizioni che regolano gli interventi del Comune	10
Art.14 Pubblicizzazione degli interventi del Comune - Patrocinio	11
Art.15 Albo beneficiari provvidenze di natura economica	11
Art.16 Programmazione ed utilizzazione delle risorse	12

## **TITOLO II**

### **FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE**

#### **Capo I**

#### **ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE**

Art.17 Attività culturali	14
Art.18 Attività per la promozione dell'istruzione	15

#### **Capo II**

#### **PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

Art.19 Finalità d'intervento	16
Art.20 Uso degli impianti - concessione di contributi	16

#### **Capo III**

#### **SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE**

Art.21 Interventi per la valorizzazione delle attività economiche	18
---	----

#### **Capo IV**

#### **TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

Art.22 Interventi per la tutela dei valori ambientali	19
---	----

#### **Capo V**

#### **VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI**

Art.23 Interventi del Comune	20
------------------------------	----

#### **Capo VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.24 Entrata in vigore	21
--------------------------	----

#### **ALLEGATO**

Allegato A - Istanza per la concessione di contributo per l'attività di Enti, Associazioni  
Fondazioni e Comitati

Allegato B - Istanza per la concessione di contributo ( manifestazione ed iniziative)

**TITOLO I**

**DISCIPLINA GENERALE**

## **Capo I**

### **FINALITA' E DIFFUSIONE**

#### **Art.1 Oggetto**

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, per dare attuazione all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

#### **Art.2 Osservanza**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

#### **Art.3 Pubblica diffusione**

1. Il Comune assicura la conoscenza del presente regolamento e dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo Art.15, mediante:
  - a) distribuzione di copia a ciascun Consigliere comunale
  - b) pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel citato sito Internet comunale;
  - c) i servizi e gli Uffici comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso i quali i cittadini possono prenderne visione.
2. Ogni cittadino e ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso l'Albo Pretorio e gli uffici di cui al precedente comma.
3. Gli Enti e le Istituzioni Pubbliche, le Associazioni sindacali di categoria e le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'Albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi di riproduzione, determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

## Capo II

### FINALITA' DEGLI INTERVENTI

#### Art.4

#### Finalità generali

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e benefici economici a persone fisiche, Enti ed Associazioni Pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:

- a) istruzione e cultura (tit. II - capo I);
- b) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero (tit. II - capo II);
- c) sviluppo dell'economia e dell'occupazione (tit. II - capo III);
- d) tutela dell'ambiente e del paesaggio (tit. II - capo IV);
- e) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici (tit. II capo V);

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

3. La concessione di contributi e sovvenzioni di carattere socio - assistenziale non rientra nell'oggetto della presente disciplina ed è regolata da apposito regolamento;

## **Capo III**

### **SOGGETTI DESTINATARI**

#### **Art. 5 Interventi ordinari**

- La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:
- a) persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;
  - b) Enti pubblici , per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) Enti privati, associazioni, fondazioni, ONLUS ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'Art.4 ed effettuano, in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
  - d) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'Art.4, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti di data anteriore di almeno sei mesi rispetto alla richiesta di contributo.
  - e) cooperative sociali regolarmente iscritte all'Albo regionale come previsto dalla L.381/91

#### **Art. 6 Interventi straordinari**

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'Art.4, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, come stabilito dall'Art. 5 lett. d)
2. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 del D.L. 18.01.93 n. 8 come convertito dalla Legge 19..03.93 n.68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

**Art. 7**  
**Natura dei contributi**

1. I contributi, benefici, ausili, concessi dal Comune possono essere in denaro ovvero essere erogati sotto forma di concessione gratuita o agevolata di locali, beni, impianti o servizi.
2. Anche per gli ausili non erogati in denaro rimangono ferme le procedure, i requisiti, i termini e le condizioni stabiliti dal presente regolamento.

## **Capo IV**

### **PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE, ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI**

#### **Art. 8**

##### **Termini per la presentazione delle richieste**

1. I soggetti di cui all'art. 5 che intendono presentare domanda di contributo di cui all'art. 7, debbono presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente lo svolgimento dell'attività programmata.
2. Il Responsabile del Servizio interessato, entro il successivo 31 ottobre, conclude l'istruttoria delle istanze pervenute e trasmette il piano di riparto alla Giunta Comunale la quale dispone l'inserimento delle risorse necessarie nel PEG.
3. Le domande di contributo straordinario debbono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune almeno quindici giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo.

#### **Art. 9**

##### **Istanze di concessione**

1. Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, solo per il primo anno, da copia dello statuto o dell'atto costitutivo, nonché del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste relative agli anni successivi, oltre al bilancio preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare singole manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle. L'istanza dovrà essere corredata da copia del bilancio approvato per l'esercizio in corso, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente per realizzare la manifestazione o l'iniziativa.
3. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli fac-simile allegati al presente regolamento, distinti in base alla finalità dell'intervento. Sono corredate dei documenti ed attestazioni sostitutive per ciascuna di esse indicati.
4. La presentazione delle istanze avviene, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.8, direttamente all'ufficio protocollo del Comune il quale, su copia esibita insieme all'originale dall'interessato, appone timbro che attesta la data del ricevimento. La spedizione a mezzo plico postale raccomandato, effettuata entro il termine prescritto, equivale all'osservanza della scadenza stabilita per la presentazione.
5. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi capi II e III del Titolo II, devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'Art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell'Art.4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e sono corredate dalla documentazione nelle stesse richieste.

**Art.10**  
**Procedimento amministrativo**

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo al servizio competente della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali di cui al successivo terzo comma.
2. Il responsabile del servizio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, osservando i termini stabiliti.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile, sono allo stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove è situato, il telefono e l'eventuale telefax. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'Art.6 della legge 7 agosto 1990, n.241.

**Art.11**  
**I provvedimenti di assegnazione e di diniego**

1. Entro il termine stabilito dal precedente articolo 8, il responsabile del servizio interessato conclude l'istruttoria delle istanze, per la verifica della conformità a quanto prescritto con il presente regolamento, redige un piano di riparto e lo trasmette alla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio e dalle risultanze dell'istruttoria, approva il piano di riparto per l'anno in corso e lo inserisce nel PEG del relativo esercizio finanziario.
3. Il responsabile del Servizio interessato predispone le determinazioni per l'attribuzione dei benefici economici, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dalla Giunta esprimendo parere di conformità alle norme stabilite dal presente regolamento e richiede al Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile e la registrazione dell'impegno di spesa.
4. Nessun intervento può essere previsto dalla Giunta a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.
- 5 Per eventuali interventi straordinari di cui al precedente art. 7, non previsti nel piano di riparto e non inseriti nel PEG, la Giunta Comunale individuate le risorse finanziarie affida il necessario budget di spesa al competente Responsabile del Servizio che provvede all'istruttoria ed all'erogazione del contributi.

## Capo V

### CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

#### Art. 12

#### **Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati**

1. L'erogazione di contributi assegnati ad Enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta dal Responsabile del Servizio per una prima quota non superiore all'80% nei 5 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e, per la quota residua, entro 60 gg dalla presentazione al Comune del rendiconto.
2. Il Comune può chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi della spesa.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione o ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

#### Art.13

#### **Condizioni che regolano gli interventi del Comune**

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art.11.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, enti, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

## **Art.14**

### **Publicizzazione degli interventi del Comune - Patrocinio**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, e non comporta per il Comune l'assunzione di alcuna responsabilità di qualsiasi genere in relazione all'iniziativa patrocinata.

## **Art.15**

### **Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal DPR n. 118/2000, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati
  - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato ed indirizzo della sede sociale;
  - b) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
  - c) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
  - d) importo concesso;

Nella redazione dell'Albo ed in particolare nella indicazione delle finalità della concessione viene tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dalla legge 31 dicembre 1996, n.675, e dai provvedimenti d'attuazione della stessa, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

3. Il Comune assicura la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, nelle forme di cui all'art.10 del D.Lgs 267/2000 con la massima facilità di accesso. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'Albo Pretorio e l'istituzione di sistemi di accesso telematici.

**Art.16**  
**Programmazione ed utilizzazione delle risorse**

1. Nel bilancio annuale e nella relazione previsionale allo stesso allegata, il Consiglio comunale determina, nell'ambito del programma generale dell'ente, i risultati che intende conseguire nei settori indicati dal titolo II ed i mezzi finanziari che a tal fine vengono attribuiti al servizio preposto.
2. La Giunta comunale definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, in base al bilancio annuale, il piano esecutivo, determinando gli obiettivi della gestione ed affidando al responsabile del servizio preposto le dotazioni di personale, strumentali finanziarie previste dal bilancio predetto.
3. Il rendiconto annuale dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del piano, delle risorse impiegate, dei tempi di esecuzione è presentato dal responsabile del Servizio alla Giunta Comunale, in forma parziale, entro il 30 settembre, per permettere alla stessa di predisporre il piano per l'esercizio successivo. Il rendiconto definitivo è presentato entro il 20 gennaio dell'anno successivo dal responsabile del servizio alla Giunta Comunale e al Direttore Generale.

## **TITOLO II**

### **FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE**

## Capo I

### ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

#### Art.17

#### Attività culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati a persone, ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:

- a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione.
- c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- f) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;

2. Le domande di ammissione agli interventi finanziari per le finalità di cui al precedente comma sono presentate da parte dei soggetti che effettuano attività continuativa, o periodicamente ricorrente entro il termine stabilito all'art 8 per tale finalità.

3. Le modalità che disciplinano la selezione delle richieste presentate per le diverse finalità, ed i limiti massimi di intervento per ciascuna richiesta sono annualmente determinati dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile del Servizio Socio Culturale, con deliberazione adottata almeno 30 gg prima del termine per la presentazione delle richieste di contributo.

4. La domanda è redatta su modulo conforme a quello allegato al presente regolamento ed è completata da autocertificazione con firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.

5. Il responsabile del servizio istruisce le diverse istanze tenendo conto delle modalità e dei limiti finanziari stabiliti al precedente comma 3 e predisponde, entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, la graduatoria dei richiedenti, tenuto conto dell'entità dei fondi disponibili e della valutazione comparativa della rilevanza degli interventi, iniziative e finalità che saranno realizzate e le sottopone alla Giunta comunale, la quale con apposita delibera approva il programma degli interventi provvede ad un suo formale inserimento nel PEG..

6. In base alla delibera adottata dalla Giunta comunale, il Responsabile del servizio informa i soggetti beneficiari del contributo concesso, della documentazione da produrre per comprovare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e le spese per la stessa sostenute. Per le iniziative di carattere continuativo o periodicamente ricorrente e per l'organizzazione di particolari manifestazioni, può essere disposto il pagamento al soggetto beneficiario di una somma, in conto del contributo assegnato, non superiore all'80% dell'importo totale. Il saldo sarà disposto dal responsabile del servizio dopo la verifica dei documenti previsti dal presente comma, entro 60 giorni dalla loro presentazione.

## **Art.18**

### **Attività per la promozione dell'istruzione**

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai regolamenti dai relativi servizi.
2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituiti in particolare da:
  - a) contributi per attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici, erogati agli organi collegiali od alle direzioni delle scuole;
  - b) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati, da parte delle Scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
  - c) contributi per il funzionamento di centri di lettura.

## **Capo II**

### **PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

#### **Art.19**

##### **Finalità d'intervento**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport non agonistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art.60, lett.a.), del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani.
3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.
4. Alle società ed associazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport dilettantistico o professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
5. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica ed al prestigio della comunità.
6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

#### **Art.20**

##### **Uso degli impianti - Concessione di contributi**

1. Per le attività di cui al primo comma dell'art. 19 sono utilizzati gli impianti sportivi di proprietà del Comune.
  - a) in permanente disponibilità dell'ente;
  - b) in uso alla scuola, nei limiti e con le modalità stabilite dell'art.96 del T.U. 16 aprile 1994, n.297;
  - c) in concessione a società sportive.
2. Tenuto conto delle richieste presentate dagli enti, associazioni o gruppi costituiti di cui al primo comma lett b) c) d) ed e) dell'art. 5, il responsabile del competente servizio, sulla base delle direttive della Giunta Comunale, redige un progetto mirante a conseguire le finalità di promozione e sostegno delle attività suddette. Quindi, con provvedimento adottato dalla Giunta comunale, su proposta del responsabile, viene definito il programma di utilizzo degli impianti sportivi, secondo criteri che tengano equamente conto delle effettive esigenze di ciascuna associazione.
3. Le condizioni economiche per la concessione degli impianti ai soggetti di cui ai precedenti commi sono stabilite dalla Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio, tenuto conto dell'uso e con il fine di recuperare le spese di esercizio a carico dell'ente,

favorendo a tal fine, con le necessarie garanzie, l'effettuazione dei servizi conseguenti all'utilizzazione da parte delle associazioni, attraverso apposita convenzione stipulata con le associazioni interessate, in base ad un piano di ripartizione delle funzioni e degli oneri corrispondente all'uso alle stesse concesso.

4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

5. La concessione di locali, impianti e attrezzature a condizioni agevolate è connessa all'espletamento da parte del Comune dei propri compiti di soggetto propulsore di attività sportive di base, ossia non agonistiche; quindi, a fronte delle agevolazioni concesse, gli enti beneficiari dovranno concorrere al raggiungimento di tali obiettivi a favore e nell'interesse di tutta la popolazione locale.

6. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, l'originale del quale dovrà essere conservato presso il Comune.

## **Capo III**

### **SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE**

#### **Art.21**

#### **Interventi per la valorizzazione delle attività economiche**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività produttive esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche e locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi a favore di associazioni e di comitati volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lett.a) b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva certificazione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione e non comprende l'assunzione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanea modifica dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti, comportano il ripristino a cura e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso della struttura ed espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli art.12 e 13 del presente regolamento.

**Capo IV**  
**TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

**Art.22**  
**Interventi per la tutela dei valori ambientali**

1. Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
- b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lett.a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;
- c) a concorrere alle opere promosse e realizzate alle organizzazioni di cui alla lett.a), per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;
- d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocimento ad ambiti di particolare valore paesaggistico, vedute e quadri naturali d'insieme soggetti alla protezione di legge;
- e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione alle associazioni, istituzioni, fondazioni e comitati di cui alla lett.a) del primo comma, con la direzione del competente servizio comunale. Il programma degli interventi è predisposto dal servizio competente d'intesa con i soggetti sopra indicati ed approvato dalla Giunta comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento, entro i limiti dei fondi previsti nel piano esecutivo di gestione per queste finalità.

## **Capo V**

### **VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI**

#### **Art.23**

#### **Interventi del Comune**

1. Il Comune utilizza prioritariamente le risorse a tal fine previste nel piano esecutivo di gestione per la conservazione e l'incremento dei beni artistici, monumentali e storici di sua proprietà. Nel bilancio annuale sono inoltre previste, in misura adeguata al fabbisogno, le risorse necessarie per la conservazione, l'arricchimento, la visita e la consultazione pubblica - con le modalità e limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti - degli archivi e della biblioteca comunale. I beni di cui al presente comma fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibili della comunità e sono inalienabili.
2. Il Comune può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
  - a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali, e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprietà di enti od istituzioni che si impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;
  - b) la promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrare il valore e diffonderne la conoscenza;
3. La concessione dei contributi viene effettuata, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio che residuano dagli interventi prioritari previsti dal primo comma, con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento.

## **Capo VI**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art.24**

Permangono transitoriamente in vigore le norme di cui al Cap III “interventi a sostegno di soggetti in stato di bisogno” del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 93/1992, sino a rivisitazione della materia conformemente alla normativa specifica.

## **Capo VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art 25**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, diviene esecutivo;
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall’art.3.